

ATTI TIPICI

Articolo 288

- Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano **regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.**
- Il **regolamento** ha **portata generale**. Esso è **obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile** in ciascuno degli Stati membri.
- La **direttiva** vincola lo **Stato membro** cui è rivolta per quanto riguarda il **risultato** da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla **forma e ai mezzi.**
- La **decisione** è **obbligatoria in tutti i suoi elementi**. Se designa **destinatari** è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
- Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

SENTENZE EFFETTI DIRETTI DIRETTIVE

Inter-Environnement Wallonie / Région wallonne 1997

- 36. Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 5 e 189 del Trattato CEE ostino all'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti in contrasto con la direttiva 91/156 in pendenza del termine per la sua trasposizione.
- 41. Si deve inoltre rilevare che, ai sensi dell'art. 191, secondo comma, del Trattato CEE, in vigore all'epoca della causa a qua, «le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione». Da questa disposizione discende che una direttiva è produttiva di effetti giuridici nei confronti dello Stato membro destinatario sin dal momento della sua notificazione.
- 42. Nel caso di specie, e in conformità a una prassi corrente, la stessa direttiva 91/156 stabilisce un termine alla scadenza del quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarvisi devono essere entrate in vigore negli Stati membri.
- 43. Poiché questo termine è diretto, in particolare, a dare agli Stati membri il tempo necessario all'adozione di provvedimenti di trasposizione, non si può contestare agli stessi Stati l'omessa trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno prima della scadenza di tale termine.
- 44. È ben vero che durante il termine fissato per la trasposizione gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il risultato prescritto dalla direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine stesso.
- 45. A questo proposito, anche se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare queste misure prima della scadenza del termine per la trasposizione, dal combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 189, terzo comma, del Trattato e dalla stessa direttiva risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
- 46. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò valga per le disposizioni nazionali di cui è chiamato ad esaminare la legittimità.

MARSHALL 1986

- La prima questione sollevata dalla Court of Appeal va quindi risolta nel senso che l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207 va interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamenti, la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l'età alla quale ha diritto ad una pensione statale, età che, a norma delle leggi nazionali, è diversa per gli uomini e per le donne, costituisce una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva.

MARSHALL

- Dato che la prima questione è stata risolta in senso affermativo, **si deve stabilire se l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207 possa esser fatto valere singoli davanti ai giudici nazionali.**
- Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte [...] in tutti i casi in cui **disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionati e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l'ha trasposta in modo inadeguato.**
- 47 Questa giurisprudenza si basa sulla considerazione che è incompatibile con la natura cogente che l'art. 189 (288 *TFUE*) attribuisce alla direttiva **l'escludere, in linea di principio, che l'obbligo ch'essa impone possa essere fatto valere dagli interessati. La Corte ne ha tratto la conseguenza che lo Stato membro che non ha adottato, entro il termine, i provvedimenti di esecuzione imposti dalla direttiva, non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi ch'essa impone.**

MARSHALL

- 48 Quanto all'argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che, secondo l'art. 189 del trattato, **la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello « Stato membro cui è rivolta »**. Ne consegue che la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione d'una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. È quindi opportuno accertare se, nel caso di specie, si debba ritenere che il resistente agito in quanto singolo.
- 50 L'applicazione di questa condizione alle circostanze del caso di specie spetta al giudice nazionale il quale ha d'altronde detto su questo punto nell'ordinanza di rinvio che il resistente, Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), è una pubblica autorità.

MARSHALL

- 51 Quanto all'argomento rivolto dal governo britannico, secondo il quale la possibilità di far valere la direttiva nei confronti del residuo dello Stato, nella sua qualità di ente di Stato, avrebbe come **conseguenza una distinzione arbitraria ed iniqua fra i diritti dei dipendenti dello Stato e quelli dei dipendenti privati, esso non può giustificare una valutazione diversa. Una distinzione del genere potrebbe, infatti, agevolmente evitata se lo Stato membro interessato avesse correttamente trasposto la direttiva nel suo diritto nazionale.**
- 52 Quanto alla questione, infine se, l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207, che dà attuazione al principio della parità di trattamento posto dall'art. 2, n. 1, della stessa direttiva, sia da ritenersi, dal punto di vista del suo contenuto, incondizionata ed adeguatamente precisa per essere fatta valere da un singolo nei confronti dello Stato, va detto che, considerata in sé stessa, detta disposizione esclude qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda la condizione di lavoro, ivi comprese le ipotesi di licenziamento, in via generale ed in termini non equivoci. **La disposizione è quindi adeguatamente precisa per essere fatta valere da un amministrato e applicata dal giudice.**
- 53 Occorre poi accertare se il divieto di discriminazione ch'essa contempla possa essere **considerato incondizionato**, tenuto conto delle deroghe contenute nella direttiva e del fatto che, secondo la lettera dell'art. 5, n. 2, **gli Stati membri devono adottare taluni provvedimenti al fine di garantire l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'ambito del diritto nazionale.**
- 54 Per quanto riguarda anzitutto la riserva formulata dall'art. 1, n. 2, della direttiva 76/207, circa l'applicazione del principio della parità di trattamento nel settore della previdenza sociale, è opportuno osservare che detta riserva, benché limiti la portata sostanziale della direttiva, non pone tuttavia alcuna condizione per l'applicazione di tale principio nel proprio settore, e in particolare per quanto riguarda l'art. 5 della direttiva. Così pure, le eccezioni alla direttiva 76/207 contemplate all'art. 2 sono irrilevanti nel caso di specie.
- 55 **Ne consegue che l'art. 5 della direttiva non attribuisce affatto agli Stati membri la facoltà di condizionare o di restringere l'applicazione del principio della parità di trattamento nel proprio campo d'applicazione, e che detta disposizione è adeguatamente precisa e incondizionata per essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, onde ottenere la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme al suddetto art. 5, n. 1.**
- 56 La seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207 'del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa al divieto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ivi comprese le ipotesi di licenziamento, deve essere fatta valere nei confronti di un ente statale che agisca in qualità di datore di lavoro per impedire l'applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme all'art. 5, n. 1.

Fratelli Costanzo SpA 1989

- 28 Con la quarta questione il giudice a quo chiede se, al pari dei giudici nazionali, l'amministrazione, anche comunale, sia tenuta ad applicare l'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 del Consiglio e a disapplicare le norme del diritto nazionale conformi a questa disposizione.
- 29 Si deve ricordare come, nelle sentenze 19 gennaio 1982 (Becker, causa 8/82, Race, pag. 53, in particolare pag. 71) e 26 febbraio 1986 (Marshall, causa 152/83, Race, pag. 737, in particolare pag. 748), la Corte abbia considerato che in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono far valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato.
- 30 Va rilevato che il motivo per cui i singoli possono far valere le disposizioni di una direttiva dinanzi ai giudici nazionali ove sussistano i detti presupposti, è che gli obblighi derivanti da tali disposizioni valgono per tutte le autorità degli Stati membri.

Fratelli Costanzo SpA 1989

- 31 Sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva aventi i requisiti sopramenzionati, allo scopo di censurare l'operato dell'amministrazione, e al contempo ritenere che l'amministrazione non è tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad essa conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni.
- 32 Per quanto riguarda in particolare l'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305, emerge dall'esame della prima questione che tale disposizione è incondizionata e abbastanza precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato. I singoli possono quindi avvalersene dinanzi ai giudici nazionali e, come risulta dalle considerazioni che precedono, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicarle.
- 33 Pertanto, la quarta questione dev'essere risolta nel senso che, al pari del giudice nazionale, l'amministrazione, anche comunale, è tenuta ad applicare l'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305. Il Consiglio e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a questa disposizione.

MANGOLD 2005

- 66 La circostanza che, alla data della stipula del contratto, il termine di trasposizione della direttiva 2000/78 non era ancora scaduto non è tale da rimettere in discussione tale constatazione.
- 67 Infatti, in primo luogo, la Corte ha già giudicato che in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possono compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenza Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 45).
- 68 A questo proposito poco rileva il fatto che la norma di diritto nazionale controversa, adottata dopo l'entrata in vigore della direttiva di cui trattasi, riguardi o no la trasposizione di tale direttiva (v, in questo senso, sentenza del 15 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punti 58 e 59).

MANGOLD

- 70 Il solo fatto che, nella specie, la normativa nazionale scada il 31 dicembre 2006, cioè alcune settimane solo dopo la scadenza della data di trasposizione dello Stato membro interessato deve rispettare, non è di per sé decisivo.
- 71 Infatti, dalla formulazione stessa del secondo capoverso dell'art. 18 della direttiva 2000/78, risulta che, qualora uno Stato membro, come nella specie la Repubblica federale di Germania, decida di avvalersi di un periodo supplementare di 3 anni a partire dal 2 dicembre 2003 per trasporre tale direttiva, detto Stato membro presenta «ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull'età (...), e sui progressi realizzati in materia dell'attuazione della direttiva». Tale disposizione implica pertanto che lo Stato membro, che beneficia così eccezionalmente di un termine di trasposizione particolarmente lungo, adotti progressivamente misure concrete al fine di riavvicinare fin dal momento la sua normativa al risultato prescritto da tale direttiva. Orbene, tale esenzione dall'obbligo sarebbe privato di ogni effetto utile, se fosse consentito al detto Stato membro di adottare, durante il termine di attuazione della direttiva, misure incompatibili con gli obiettivi di tale direttiva.

MANGOLD

- 73 In secondo luogo, e soprattutto, la direttiva 2000/78 non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Infatti, tale direttiva, come risulta dall'art. 1, ha il solo obiettivo di «stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali», dal momento che il principio stesso del divieto di siffatte forme di discriminazione, come risulta dal «considerando» 1 e 4 della detta direttiva, trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
- 74 Il principio di non discriminazione in ragione dell'età deve pertanto essere considerato un principio generale del diritto comunitario. Quando una norma nazionale rientra nella sfera di applicazione di quest'ultimo, come è il caso dell'art. 14, n. 3, del TzBfG, in quanto misura di attuazione della direttiva 1990/269 (v. a questo proposito, il punto 64 della presente sentenza), la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta norma con tale principio (v., in questo senso, sentenza 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I-11915, punti 30-32).

MANGOLD

- 75 Di conseguenza, il rispetto del principio generale di parità di trattamento particolare in ragione dell'età, non dipende, come tale, dalla scadenza del termine concesso agli Stati membri per trasporre una direttiva intesa a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sull'età, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione degli opportuni strumenti di ricorso, l'onere della prova, la protezione contro le ritorsioni, il dialogo sociale, le azioni positive e altre misure specifiche di attuazione di una siffatta direttiva.
- 76 Ciò considerato, è compito del giudice nazionale, adito con una controversia che mette in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell'età, assicurare nell'ambito della sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai singoli, garantendone la piena efficacia e disapplicando le disposizioni eventualmente configgenti della legge nazionale (v., in questo senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc., pag. 629, punto 21, e 5 marzo 1998, causa C-347/96, Sison, Racc. pag. I-937, punto 30).

Kücükdeveci 2010

- 44 Con la seconda questione il giudice del rinvio si chiede se, allorché è investito di una controversia tra privati, per poter disapplicare una normativa nazionale che ritenga contraria al diritto dell'Unione, egli deve, previamente, a fini di tutela del legittimo affidamento dei soggetti di diritto, **adire la Corte di giustizia in forza dell'art. 267 TFUE, affinché quest'ultima confermi l'incompatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione.**
- 45 Per quanto riguarda, in primo luogo, il ruolo del giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia tra privati nella quale la normativa nazionale appaia contraria al diritto dell'Unione, la Corte ha statuito che spetta ai giudici nazionali assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia (v., in questo senso, sentenze 5 ottobre 2004, causa riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 111, nonché 15 aprile 2005, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. I-2483, punto 42).
- 46 A questo proposito, con riferimento a controversie tra privati, la Corte ha dichiarato in maniera costante che **una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti** (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/83, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26, nonché Pfeiffer e a., cit., punto 108).
- 47 Tuttavia, **l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest'ultima, e il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali** (v., in particolare, in questo senso, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26; 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; Faccini Dori, cit., punto 26; 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Environmental Protection, Racc. pag. I-7411, punto 40; Pfeiffer e a., cit., punto 110, nonché 23 aprile 2005, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki e a., Racc. pag. I-3071, punto 106).

Kücükdeveci 2010

- 48 Ne consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art 288, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze citate in Colson e Kamann, punto 26; Marleasing, punto 8; Faccini Dori, punto 26, nonché Pfeiffer e a., punto 113). L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolve una controversia ad esso sottoposta (v., in questo senso, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 114).
- 49 Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, per la sua chiarezza e precisione, l'art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB non presta ad un'interpretazione conforme alla direttiva 2000/78.
- 50 A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che, come già si è detto al punto 20 della presente sentenza, la direttiva 2000/78 si limita a dare espressione concreta – senza sancirlo – al principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, d'altro lato, che il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto dell'Unione, in quanto rappresenta un'applicazione specifica del principio generale della parità di trattamento (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punti 74-76).
- 51 Ciò considerato, è compito del giudice nazionale, investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell'età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 77).

Kücükdeveci 2010

- 52 Per quel che riguarda, in secondo luogo, l'obbligo che graverebbe sul giudice nazionale, in una controversia tra privati, di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione prima di poter disapplicare una norma nazionale che ritenga contraria a tale diritto, si deve dalla decisione di rinvio risulta che tale aspetto della questione è motivato dal fatto che, in forza del diritto nazionale, il giudice del rinvio non può disapplicare una disposizione vigente della legislazione nazionale se non sia stata previamente dichiarata incostituzionale dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca).
- 53 **In proposito, occorre sottolineare che la necessità di garantire piena efficacia al principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, comporta che, in presenza di una norma nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un'interpretazione conforme a quest'ultimo, deve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.**
- 54 **La facoltà così riconosciuta dall'art. 267, secondo comma, TFUE di chiedere un'interpretazione pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale contraria al diritto dell'Unione non può tuttavia trasformarsi in obbligo per il fatto che il diritto nazionale non consente a tal giudice di disapplicare una norma interna che egli ritenga contraria alla Costituzione, se tale disposizione non è stata previamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Infatti, in virtù del principio di primazia del diritto dell'Unione, di cui gode anche il principio di non discriminazione in ragione della sua natura normativa nazionale contraria, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 77).**

Kücükdeveci 2010

- 55 Risulta da queste considerazioni che il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, non è tenuto, ma ha la facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione del principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, prima di disapplicare una disposizione nazionale che ritenga contraria a tale principio. Il carattere facoltativo di questo rinvio è indipendente dalle modalità che si impongono al giudice nazionale, nel diritto interno, per poter disapplicare una disposizione nazionale che ritenga contraria alla Costituzione.
- 56 In considerazione di tutto quel che precede, la seconda questione va risolta dichiarando che è compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, una disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall'art 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione